

## **Appendice E) al Regolamento di Mediazione**

### **CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE, LA TENUTA DELL'ELENCO DEI MEDIATORI E LA GESTIONE DEI TIROCINI ASSISTITI NELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE**

#### **Parte I: L'attività di mediazione presso l'Organismo di Mediazione camerale**

##### **Art. 1: Finalità della procedura di mediazione**

La Camera di Commercio, quale Ente pubblico, destina risorse all'Organismo di Mediazione camerale, denominato Servizio di Conciliazione, iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia, sostenendo i mezzi di risoluzione alternativa delle controversie e vigilando nel contempo sul rispetto della vigente normativa in tema di mediazione nonché degli adempimenti imposti dal Ministero di Giustizia per il mantenimento dell'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi di Mediazione (R.O.M.).

##### **Art. 2: Competenza dell'Organismo di Mediazione camerale**

1. Le parti affidano volontariamente la gestione della propria controversia all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio, accettandone il Regolamento e il Tariffario.
2. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso la Segreteria dell'Organismo.
3. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito della domanda.
4. L'Organismo di Mediazione amministra il procedimento in tutte le sue fasi con imparzialità ed equidistanza, evitando di prendere posizione sulla questione di merito sottostante e seguendo le previsioni del Regolamento e la consolidata prassi degli Organismi camerali.

##### **Art. 3: Elenco dei Mediatori**

L'Organismo di Mediazione della Camera gestisce l'Elenco dei Mediatori, suddiviso per materie e specializzazioni, individuate dall'Organismo nel rispetto della vigente normativa ed in base alle necessità di amministrazione delle procedure di mediazione.

##### **Art. 4: Requisiti per l'iscrizione**

Possono essere iscritti nell'Elenco dei Mediatori coloro che:

1. posseggono un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero in alternativa l'iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale;
2. abbiano frequentato, con superamento dell'esame finale, un corso di formazione per mediatori della durata complessiva non inferiore a 50 ore, tenuto da un Organismo di Formazione iscritto nell'apposito elenco presso il Ministero di Giustizia (art. 17 D.M. 180/2010). I corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di

mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;

3. posseggano i requisiti di onorabilità prescritti, ovvero:
  - a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
  - b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  - c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  - d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'ammonizione.

#### **Art. 5: Selezione dei mediatori camerale**

1. L'iscrizione nell'Elenco dei mediatori di chi è in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 è subordinata al superamento di apposita selezione operata dall'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia, mediante Organismo di Formazione iscritto nell'elenco ministeriale.
2. La selezione viene organizzata in base a prova scritta ed orale a contenuto teorico/pratico, nel pieno rispetto dell'imparzialità di valutazione e di trasparenza e secondo il bando di selezione, in conformità ai parametri adottati da Unioncamere Nazionale per garantire gli elevati standards qualitativi degli Organismi camerale.
3. La Camera di Commercio si riserva il diritto di iscrivere nel proprio elenco o comunque di utilizzare anche mediatori di Organismi convenzionati, con le modalità previste nella Convenzione, che si impegnino a rispettare le previsioni del Regolamento di Mediazione e relative Appendici, nonché di accettare i compensi deliberati dalla Giunta camerale.

#### **Art. 6: Iscrizione**

1. Il mediatore che ha superato la selezione dichiara la disponibilità a svolgere la propria attività presso l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia, unitamente all'impegno a non svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque Organismi.
2. Il mediatore indica le materie e specializzazioni per le quali richiede l'inserimento nell'elenco dei mediatori e rispetto alle quali ritiene di avere le conoscenze professionali adeguate.
3. L'iscrizione nell'elenco e l'ammissione nelle materie e specializzazioni indicate dal mediatore sono determinate dal Dirigente competente, in ragione delle effettive necessità dell'Organismo.
4. Il mediatore si impegna a mantenere la preparazione professionale nelle materie per cui ha ottenuto l'iscrizione e deve rifiutare l'incarico nei casi in cui ritenga:
  - di non disporre di adeguata competenza professionale;
  - di non poter essere od apparire imparziale per tutto il corso della procedura di mediazione;

- di avere rapporti personali con le parti o di incorrere in un motivo di incompatibilità/inopportunità;
  - di avere interesse all'affare oggetto della mediazione.
5. Il mediatore con l'iscrizione si impegna a rispettare le disposizioni organizzative e le comunicazioni del Responsabile dell'Organismo; provvede a registrarsi al software adottato dalla Camera di Commercio di Brescia per la gestione informatica delle procedure di mediazione, utilizzandolo per tutte le comunicazioni con la Segreteria.
  6. Il mediatore non può comunicare direttamente alle parti od ai loro difensori notizie relative al procedimento di mediazione.

#### **Art. 7: Cancellazione dall'Elenco dei Mediatori**

1. Costituiscono motivo di cancellazione dall'Elenco dei Mediatori:
  - la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, co. 3, c), D.M. 180/2010;
  - il mancato svolgimento della formazione biennale continua di cui all'art. 4, co. 3, b), D.M. 180/2010 ed all'art. 12 dei presenti criteri per gli obbligati.
2. Costituiscono motivo di sospensione dall'Elenco dei Mediatori e, nei casi più gravi, di cancellazione dall'Elenco dei Mediatori:
  - la reiterata violazione degli obblighi del mediatore;
  - il persistente giudizio negativo riportato nella scheda di valutazione dell'Organismo compilata dalle parti al termine del procedimento di mediazione;
  - la mancata presentazione, senza giustificato motivo, per due volte anche non consecutive, nel corso di un anno, a sedute di mediazione già concordate con la Segreteria e comunicate alle parti;
  - il mancato perfezionamento del percorso formativo stabilito dalla normativa di riferimento e dai provvedimenti adottati dell'Organismo di Mediazione, ivi compreso l'aggiornamento biennale obbligatorio.

#### **Art. 8: Assicurazione professionale**

La polizza assicurativa stipulata dall'Organismo di Mediazione ai sensi dell'art. 4, co. 2, b), D.M 180/2010, di importo non inferiore a 500.000,00 euro, è deputata a tenere indenne l'Organismo di Mediazione per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione svolta dall'Organismo stesso mediante i propri preposti.

#### **Art. 9: Sedute di mediazione – Comportamento**

1. Il mediatore assume, nella seduta di mediazione, un atteggiamento imparziale ed equidistante; deve accertarsi che le parti comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione ed il ruolo del mediatore; è tenuto a non manifestare le proprie simpatie e/o personali considerazioni sulla vicenda ovvero le proprie opinioni nel merito della controversia o pareri giuridici; formula proposte per la soluzione della controversia solo su richiesta delle parti.
2. Il mediatore non utilizza il proprio incarico per pubblicizzare la propria professione.
3. Il mediatore è tenuto a garantire la propria disponibilità di tempo, per l'intera durata

della seduta, senza manifestare impazienza o accelerare indebitamente i tempi della seduta.

4. Le parti e tutti i presenti alla seduta di conciliazione debbono tenere un comportamento corretto e consono allo spirito conciliativo, mantenendo il dialogo nei limiti di un confronto civile, rispettando i tempi attribuiti dal mediatore a ciascuna parte per esporre le proprie ragioni.
5. Il mediatore deve favorire un sereno e proficuo svolgimento delle procedura e deve adottare tutte le misure affinché l'eventuale accordo si fondi sul consapevole consenso e tutte le parti ne comprendano i termini.
6. Il mediatore accoglie la richiesta di rinvio solo se richiesta dalle parti e d'intesa con la Segreteria dell'Organismo, in modo da consentire la presenza e la partecipazione di tutte le parti.
7. Tanto i diretti interessati quanto i loro rappresentanti od accompagnatori sono responsabili, quanto il mediatore, il funzionario camerale, ed i tirocinanti, della buona riuscita della procedura.
8. Tutti i partecipanti alla seduta sono tenuti a non fare uso di cellulari nel corso della stessa, tranne che ciò non sia richiesto ai fini della seduta.
9. Ai sensi dell'art. 7 D.M. 180/2010, non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore e viceversa, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

#### **Art. 10: Spese di mediazione**

1. Ciascuna parte versa le spese di mediazione previste dal Tariffario nel corso della prima seduta di mediazione, salvo conguaglio al termine della procedura. L'incasso della somma avviene mediante pagamento bancomat, carta di credito o contanti, al quale segue il contestuale rilascio di fattura.
2. Il mediatore non può proporre od accettare alcun accordo diretto con le parti relativamente al pagamento delle proprie competenze né alla determinazione del proprio compenso.
3. Il mediatore non può accettare alcun compenso dalle parti sotto qualsiasi forma.

#### **Art. 11: Riservatezza**

1. Viene garantita la riservatezza della seduta, che si tiene in un ambiente esclusivo ed ad essa destinato.
2. Il mediatore, tutti i presenti e tutto il personale dell'Organismo di Mediazione sono tenuti a non riferire e a non manifestare la propria conoscenza in ordine alle procedure di mediazione svolte ed al contenuto delle stesse.

### **Parte II: Aggiornamento professionale e formazione**

#### **Art. 12: Aggiornamento obbligatorio biennale**

1. I mediatori iscritti hanno l'obbligo di mantenere la propria preparazione, curando sotto la propria responsabilità l'aggiornamento obbligatorio per ciascun biennio di

iscrizione.

2. Il mediatore, in ciascun biennio di iscrizione presso l'Organismo, deve frequentare:
  - un corso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore, tenuto da un Organismo di Formazione accreditato presso il Ministero di Giustizia, nelle materie indicate dalla normativa vigente (D.M. 180/2010);
  - venti tirocini assistiti presso Organismi di Mediazione iscritti al ROM.
3. Vengono in ogni caso fatte salve le eventuali deroghe al D.M. 180/2010 derivanti da normativa speciale.

#### **Art. 13: Formazione**

1. La Camera di Commercio organizza, nei tempi e nei modi più funzionali alle esigenze dell'Organismo di Mediazione camerale, l'aggiornamento biennale presso la propria sede mediante corsi di formazione di 18 ore nelle materie indicate dal D.M. 180/2010, tenuti da Organismi di Formazione iscritti.
2. L'Organismo di Mediazione consente a ciascun mediatore iscritto di scegliere la sede ove frequentare il corso di aggiornamento di 18 ore, con onere a suo carico di produrre idonea documentazione attestante la formazione mirata biennale.

#### **Art. 14: Revisione Elenco dei Mediatori**

1. Ogni biennio l'Organismo di Mediazione procede alla revisione dell'Elenco dei Mediatori, provvedendo alla verifica dell'effettivo svolgimento, da parte di ciascun mediatore, dell'aggiornamento professionale di cui all'art. 12, ove previsto.
2. In caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dalle circolari del Ministero di Giustizia e di Unioncamere Nazionale, l'Organismo di Mediazione procede alla cancellazione del nominativo dall'elenco dei mediatori.

### **Parte III: Regolamentazione del tirocinio assistito**

#### **Art. 15: Tirocini assistiti**

1. L'Organismo di Mediazione consente a ciascun mediatore iscritto di scegliere la sede ove svolgere i tirocini assistiti.
2. Il tirocinio formativo assistito consiste nell'osservazione diretta dell'operato di altro mediatore iscritto all'Organismo di Mediazione in una delle fasi in cui si svolge il percorso di mediazione, in presenza delle parti e senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso.
3. In qualunque momento il mediatore incaricato può allontanare dalla seduta il tirocinante che assuma comportamenti incompatibili con le finalità e le modalità del tirocinio assistito ovvero quando una o entrambe le parti ne facciano espressa richiesta.

#### **Art. 16: Partecipazione ai tirocini assistiti**

1. I tirocini assistiti si svolgono mediante la partecipazione del tirocinante anche ad

una singola fase di cui si compone il percorso di mediazione. In forma ottimale, il tirocinio assistito consente a ciascun mediatore iscritto di potere verificare l'altrui esperienza ora in sede di prima sessione, ora in un momento successivo, sperimentando le diverse modalità di gestione del conflitto e conduzione della seduta.

2. Vale come tirocinio anche l'ipotesi in cui il mediatore rediga il verbale di mancata comparizione della parte chiamata, alla presenza della parte promotrice.
3. I tirocinanti non debbono prendere parte attiva alla seduta, evitando qualsiasi interferenza con l'attività del mediatore.
4. La presenza di tirocinanti ed i nominativi degli stessi sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione. I tirocinanti vengono ammessi alla seduta di mediazione solo se le parti lo consentono.
5. Il numero congruo di partecipazioni per ciascuna seduta è di due tirocinanti, che verranno ammessi a partecipare dalla Segreteria secondo il calendario delle sedute fissate, a domanda degli interessati.
6. Per comprovate esigenze, che sono valutate dalla Segreteria, verranno ammessi al tirocinio assistito il numero massimo di tre partecipanti a seduta.
7. Il tirocinante che non partecipa alla seduta di mediazione per più di due volte, dopo esserne stato ammesso a richiesta, senza giustificato motivo, può essere sospeso dal tirocinio fino a che l'Organismo abbia garantito i tirocini agli iscritti di pari anzianità di iscrizione dell'assente ingiustificato.

#### **Art. 17: Ammissione dei mediatori interni ai tirocini assistiti**

1. La Segreteria dell'Organismo mette a disposizione dei propri mediatori con modalità informatiche, il calendario delle sedute di mediazione fissate, specificando il nome del mediatore incaricato.
2. I mediatori interessati rivolgono domanda di partecipazione alla seduta in qualità di tirocinante a mezzo posta elettronica, indicando la data e la procedura prescelte per la propria partecipazione. L'ammissione al tirocinio è sottoposta a messaggio di conferma da parte della Segreteria.
3. La Segreteria si riserva di ammettere i mediatori a ciascun tirocinio in base ai seguenti criteri:
  - anzianità di iscrizione presso l'Organismo;
  - prossimità di scadenza del biennio;
  - numero di tirocini già svolti;
  - ordine cronologico di prenotazione alla seduta;
  - turnazione.
4. L'Organismo fornisce ai mediatori iscritti un numero di tirocini assistiti proporzionale al numero di Organismi presso i quali ciascun mediatore è iscritto.
5. Nel caso in cui le procedure di mediazione gestite dall'Organismo non consentano di fornire a tutti i mediatori il numero previsto di tirocini assistiti, è responsabilità di ciascun mediatore ricercare altri Organismi, anche privati, disponibili allo svolgimento dei tirocini.

6. L'Organismo consente ai propri mediatori di svolgere anche interamente i tirocini presso altro Organismo di Mediazione iscritto, con onere a suo carico di produrre idonea documentazione attestante lo svolgimento alla scadenza del biennio di iscrizione.

#### **Art. 18: Ammissione dei mediatori esterni ai tirocini assistiti**

1. L'Organismo di Mediazione della Camera ammette ai tirocini assistiti anche i mediatori iscritti negli elenchi di altri Organismi di Mediazione iscritti all'elenco ministeriale, subordinatamente allo svolgimento dei tirocini da parte dei mediatori iscritti ai propri elenchi e dei mediatori iscritti negli elenchi degli Organismi con i quali viga un accordo ai sensi dell'art. 3 u.c. Regolamento di Mediazione vigente.
2. Per consentire l'accesso, l'Organismo mette a disposizione con modalità informatiche il calendario delle sedute disponibili.
3. Il mediatore esterno, che intende partecipare a uno o più tirocini assistiti presso l'Organismo camerale, rivolge domanda di partecipazione, specificando l'Organismo presso cui è iscritto.
4. L'ammissione al tirocinio è sottoposta a messaggio di conferma da parte della Segreteria, che ammetterà il tirocinante esterno previa verifica della disponibilità del tirocinio richiesto, una volta esaurite le richieste dei mediatori interni e dei mediatori iscritti presso l'Organismo con cui viga un accordo ai sensi dell'art. 3 u.c. Regolamento di Mediazione vigente, in ordine cronologico di arrivo della richiesta.

#### **Art. 19 – Trattamento dei dati**

Ai fini del trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), il responsabile del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia. I dati conferiti dai mediatori vengono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'attività di mediatore prestata per l'Organismo e all'interno della stessa Camera di Commercio direttamente o mediante il software ConciliaCamera. In tal caso, il titolare dei dati è la Camera di Commercio di Brescia ed il responsabile è InfoCamere Scpa; i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento elettronico, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali all'utilizzo del ConciliaCamera.